

REGOLAMENTO (CEE) N. 2065/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli abiti a giacca e completi, esclusi quelli a maglia, per donna, della categoria di prodotti n. 29 (numero d'ordine 40.0290), originari del Pakistan, e agli abiti a giacca e completi a maglia, per donna, della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari dell'India, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per gli abiti a giacca e completi, esclusi quelli a maglia, per donna, della categoria di prodotti n.

29 (numero d'ordine 40.0290), originari del Pakistan, e gli abiti a giacca e completi a maglia, per donna, della categoria di prodotti n. 74 (numero d'ordine 40.0740), originari dell'India, il massimale è fissato rispettivamente a 118 000 e 64 000 pezzi; che, alla data del 23 giugno 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari rispettivamente del Pakistan e dell'India beneficiari delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi rispettivamente del Pakistan e dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 15 luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari rispettivamente del Pakistan per la categoria n. 29 e dell'India per la categoria n. 74:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Descrizione	Origine
40.0290	29 (1 000 pezzi)	6204 11 00	Abiti a giacca, completi e insieme, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Pakistan
		6204 12 00		
		6204 13 00		
		6204 19 10		
		6204 21 00		
		6204 22 90		
		6204 23 90		
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci	India
		6104 12 00		
		6104 13 00		
		ex 6104 19 00		
		6104 21 00		
		6104 22 00		
		6104 23 00		
ex 6104 29 00				

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.